



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del Reg.	Oggetto: Interrogazione Movimento5stelle in merito alle azioni che abbia intrapreso o intenda intraprendere l'Amministrazione per disincentivare il gioco d'azzardo nel territorio e controllare il rispetto del D. L. n. 158/2012 in merito alla distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito.
Data 27.06.2018	

L'anno Duemiladiciotto il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 9,30 convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla PRIMA convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert		SI
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria	SI	
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso	SI	
5)	PATI Emma	SI		14)	SALVATORE Alessandro	SI	
6)	GIUSTA Rocco		SI	15)	GAGLIARDI Giuseppina	SI	
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	POLICICCHIO Francesca	SI		17)	SICOLI Francesca	SI	
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

PRESENTI	15
Assegnati	17

ASSENTI	02
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente dott.ssa Caterina CICCIA.
PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale Avv. Carmela CHIELLINO.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. 15 consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce il punto n. 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Interrogazione Movimento5Stelle in merito alle azioni che abbia intrapreso o intenda intraprendere l'Amministrazione per disincentivare il gioco d'azzardo nel territorio e controllare il rispetto del D. L. n. 158/2012 in merito alla distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito.”.**

Prende la parola **Il Sindaco** e presenta la risposta all'interrogazione depositando un documento scritto.

Viene dato incarico al Segretario di trasmetterlo al Movimento5Stelle.

La Consigliera Policicchio Francesca intervenendo legge un suo documento che deposita al tavolo di presidenza affinché venga allegato al presente verbale.

In merito all'interrogazione promossa dal Movimento5Stelle, Il Vice Sindaco Ianni Palarchio Andrea legge il proprio intervento che viene allegato al presente verbale.

Si passa alla votazione e si registra l'unanimità dei voti

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente verbale e per l'effetto di modificare;
- 2) Di approvare, come approva, l'interrogazione presentata dal Movimento5Stelle.



Alla c.a. di:

Sig. Sindaco *Mario Pizzino*

Pres. Consiglio Comunale *Caterina Ciccia*

Assessore ai Servizi Sociali *Francesca Policicchio*

Amantea, 3 maggio 2018

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale in merito alle azioni che abbia intrapreso o intenda intraprendere l'Amministrazione per disincentivare il gioco d'azzardo nel territorio e controllare il rispetto del D.L. n. 158/2012 in merito alla "Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito"

Le sottoscritte consigliere comunali *Francesca Menichino* e *Francesca Sicoli*

PREMESSO CHE

- il nostro contesto sociale è caratterizzato da innumerevoli disagi che affliggono la nostra comunità, tra cui emergono la disoccupazione e la mancanza di condizioni atte a creare occasioni di lavoro;
Il gioco d'azzardo, che si fonda essenzialmente sull'illusione della vincita facile, ha assunto dimensioni rilevanti e per certi versi drammatici colpendo soprattutto i soggetti più vulnerabili della società, i quali rischiano una vera e propria dipendenza patologica, con gravi disagi per la persona e gravi ripercussioni sull'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, sfociando nei casi più gravi fino all'indebitamento, all'assoggettamento a tassi usurari presso la criminalità organizzata;
la Direzione nazionale antimafia ha sottolineato come in questo settore le mafie abbiano effettuato ingenti investimenti;
che i dati 2016 del Monopolio di Stato sul gioco d'azzardo lecito sono drammatici: solo in Calabria sono stati generati numeri come 472 milioni di euro persi dai calabresi in slot-machine e videolottery posizionate in vari locali, negli angoli dei bar e nei tabaccai della nostra regione.

CONSIDERATO

che rispetto a questi dati allarmanti si è anche costituito un coordinamento regionale sul Gioco di Azzardo Patologico (GAP) di cui fanno parte tante associazioni importanti ed anche l'ex vicepresidente della Giunta regionale *Antonio Viscòmi* ha consegnato simbolicamente al coordinamento regionale di Avviso Pubblico la copia della delibera di Giunta n. 20/2017 con la quale la Regione ha aderito all'appello del sopracitato coordinamento;
che inoltre, la ludopatia oggi rientra tra i nuovi "livelli essenziali di assistenza" (LEA);

Interrogazione Gioco d'azzardo M5s

Da mettere.
O D G
Consiglio

Oggetto: Interrogazione Gioco d'azzardo M5s

Mittente: "francescamenichino" <francescamenichino@pec.it>

Data: 06/05/2018 22:55

A: "Protocollo Comune" <protocollo@pec.comune.amantea.cs.it>

8

Si invia allegato chiedendone l'acquisizione al protocollo dell'ente.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Francesca Menichino

Allegati:

Interrogazione Gioco d'azzardo M5s.pdf

108 kB

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE

Protocollo N.ro

5973

Del

07/05/2018 10:57:32

Cat. I

Cl. 14

Fascicolo

che con il D.L. n. 158/2012 è stata prevista la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi da gioco situati in prossimità di "luoghi sensibili" come istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi;
che infine il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridotto il numero di nulla osta per le slot machine presenti sul territorio e che a partire dal 30 aprile 2018, le licenze da 345.000 sono state ulteriormente ridotte a 265mila unità.

Tutto ciò quanto premesso e considerato

CON LA PRESENTE LE SOTTOSCRITTE CHIEDONO:

approvazione regolamento comunale

1. se l'Amministrazione comunale ha già individuato strumenti che agevolino la graduale diminuzione degli apparecchi "slot machine" nel territorio.
2. se l'Amministrazione comunale ha già eseguito controlli negli esercizi commerciali al fine di verificare il rispetto delle leggi nonché censire dettagliatamente le attrezzature per il gioco d'azzardo presenti sul territorio.
3. nel caso non avesse ancora effettuato il censimento, quando avrebbe intenzione di iniziare.
4. se l'Amministrazione comunale ha pensato di intraprendere campagne pubbliche che sensibilizzino anche chi guadagna con il gioco d'azzardo facendo capire loro le pesantissime implicazioni sociali che comporta la dipendenza dal gioco.
5. se ritenga di siglare un patto educativo con le istituzioni scolastiche per la promozione di specifiche attività informative e formative rivolte sia agli adolescenti che al personale della scuola su come approcciare il fenomeno.

Consiglio Comunale del Comune

Per le facoltà concesse dalle leggi e regolamenti in vigore, chiede infine che l'argomento venga portato all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, accompagnando la discussione con dettagliata relazione scritta ad opera dell'assessore competente.

Distinti Saluti

Gruppo Consiliare M5s

Francesco Scel

Cossigliere Peccaro
4° 001g CC. 27/6/2018

Alla domanda che il movimento 5 stelle ci pone se l'amministrazione ha già individuato strumenti che agevolino la diminuzione degli apparecchi slot machine

- Vi rispondo che secondo il decreto legge 158 del 2012 non spetta all'amministrazione porre diminuzione agli apparecchi bensì è il ministero dell'economia e delle finanze che ha ridotto il numero dei nulla osta per le slot machine

Essendo le slot regolarizzate dal monopolio statale non spetta all'amministrazione il controllo del rispetto delle leggi bensì dal monopolio stesso o nel caso dalla guardia di finanza (sempre in presenza di ispettori inviati dal monopolio)

-Per il momento non abbiamo iniziato ad intraprendere campagne di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo anche perchè questo è un argomento di banda molto più ampia che non si ferma nell'identificazione delle solo slot machine ma ne verrebbe fuori un discorso che riguarda tutti i tipi di giochi in cui vi è una vincita in denaro (esempio lampante ne è il gioco dei gratta e vinci ed altro)

-L'amministrazione comunque non è estranea all'argomento e presto adotterà tutte le misure cautelari presenti nella legge nel rispetto di essa

Tengo a precisare che purtroppo ad oggi con la liberizzazione del gioco online la sola misura cautelare contro i gestori delle slot machine a mio modesto parere non basterà a fronteggiare il problema della ludopatia.

Concludo dicendo che a breve comunque l'amministrazione intenderà adottare le misure previste nel decreto per come legiferato dalla regione Calabria.

OGGETTO: Relazione scritta ad interrogazione ai sensi dell'art.23 del Regolamento del Consiglio Comunale in merito alle azioni che abbia intrapreso o intenda intraprendere l'Amministrazione per disincentivare il gioco d'azzardo nel territorio e controllare il rispetto del D.L:n.15/2012 in merito alla "Distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito".

Il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti anche nel nostro Paese e ciò ha portato a riflettere sul rischio per molti soggetti (soprattutto quelli più vulnerabili) di una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico – GAP), con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche di poter compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a tassi usurari presso la criminalità organizzata: come sottolineato anche dalla Direzione nazionale antimafia, in questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti anche con riferimento ai giochi legali.

E' necessario infatti contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, tenuto anche conto dell'enorme diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno delle frodi (anche attraverso campagne di monitoraggio del fenomeno e di sensibilizzazione dei cittadini – consumatori) oltre che svolgere un'azione di lotta alla criminalità.

Occorre tutelare i consumatori, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti più deboli. Si sottolinea la necessità di fornire informazioni ai giocatori circa i rischi cui vanno incontro, di realizzare una pubblicità responsabile, di vietare ai minori l'accesso al gioco d'azzardo on line, di creare un conto di gioco per determinare l'identità e, soprattutto, l'età del consumatore, con fissazione di un limite di spesa e messaggi periodici su vincite e perdite realizzate; e, ancora, di prevedere linee telefoniche per fornire assistenza ai giocatori, un'attività formativa anche per i dipendenti delle case da gioco e campagne di informazione sui rischi legati al gioco d'azzardo.

Sul fenomeno della ludopatia si registrano ripetuti interventi legislativi da parte del Parlamento, fondati sull'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato ed eventuali frodi e di salvaguardare minori e soggetti più deboli,

La regolamentazione del gioco distingue i giochi vietati da quelli consentiti; per questi ultimi occorre ottenere un'apposita concessione o autorizzazione. Anche Regioni ed alcuni Comuni sono intervenute sulla materia dei giochi, dando origine anche ad un complesso contenzioso con gli operatori del settore.

La normativa generale sulle concessioni. Le disposizioni del testo unico del 1931 in materia di pubblica sicurezza sono state più volte aggiornate nel corso degli anni

legge n. 266 del 2005_ (legge finanziaria per il 2006, art.1, commi 525 ss

Il decreto legge n. 98 del 2011_ (convertito nella **legge n. 111 del 2011** (sospensione dell'esercizio o di revoca in caso di commissione di tre violazioni nell'arco di tre anni)

La **legge n. 88 del 2009**, art. 24, commi 12 ss (esclusione dall'accesso al gioco on line da parte di minori, c.d. "conto di gioco" di cui al comma 19 (per la cui apertura occorre fornire il codice fiscale) si crea una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore)

legge n. 220 del 2010 (art. 1, commi 78 ss) viene rivisto lo schema di convenzione tipo per le concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici, anche al fine di contrastare la



diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore, di tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed i consumatori, specie minori d'età

Il c.d. decreto Balduzzi. Un intervento più organico in materia è stato effettuato con il **decreto legge n. 158 del 2012** (convertito nella **legge n. 189 del 2012**) (riguardo ai profili sanitari, si prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia (art. 5, comma 2). In attuazione di tale disposizione, è stato approvato il **Piano d'azione nazionale** e si vieta l'inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi di gioco

E' prevista l'intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa (art. 7, comma 9) ed una "progressiva ricollocazione" dei punti della rete fisica di raccolta dei punti gioco per tener conto della presenza nel territorio di scuole, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi (art. 7, comma 10).

Non è mai stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto indicare i criteri ed indirizzi e le amministrazioni regionali e locali hanno adottato dei propri regolamenti in materia, dando luogo anche ad un forte contenzioso

La maggior parte delle Regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano.

Recentemente la Calabria ha introdotto una disciplina del gioco d'azzardo all'interno della legge n. 9 del 2018, riguardante la normativa di contrasto dell'ndrangheta

LA LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA DI CONTRASTO DEL GIOCO PATOLOGICO

Premessa. La Regione Calabria, analogamente a quanto già deciso da molte altre Regioni, ha approvato una serie di interventi per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, contenuti negli articoli 16 e 54 della **legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018**, di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.

Limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco. I Comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, adotteranno delle limitazioni temporali all'apertura delle sale da gioco, con una previsione non superiore alle 8 ore giornaliere e, in ogni caso, non oltre le ore 22,00. La disposizione vale per le sale da gioco dedicate ai cosiddetti apparecchi da intrattenimento (Awp e Vlt), per le sale scommesse, per gli esercizi pubblici e commerciali, per i circoli privati e i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o accessibili forme di gioco d'azzardo. Per le tabaccherie che posseggono Awp la chiusura è prevista alle ore 20,00. **Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco, in caso di violazione della quiete pubblica negli orari previsti.**

Distanze minime dai luoghi sensibili. È prevista una distanza minima di 300 metri (**elevata a 500 metri per i comuni con più di 5.000 abitanti**) degli esercizi commerciali rispetto ad una serie di "luoghi sensibili": scuole, centri di formazione, luoghi di culto, ospedali, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, istituti di credito e sportelli

bancomat, compro oro e stazioni ferroviarie. Escluse da queste limitazioni le tabaccherie, a condizione che gli apparecchi di gioco siano collocati "nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare" e non siano posti "in aree separate dall'area di vendita". **È data la possibilità ai Comuni di individuare ulteriori "luoghi sensibili"**. I titolari delle sale da gioco, delle tabaccherie e delle sale scommesse **esistenti** alla data di entrata in vigore della legge **si devono adeguare a quanto previsto entro i 12 mesi successivi**.

Sanzioni. Il mancato rispetto delle limitazioni relative agli orari di apertura prevede sanzioni pecuniarie da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio di gioco. Le violazioni delle disposizioni relative alle distanze minime prevedono sanzioni da 2.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio di gioco, fino alla chiusura con i sigilli degli stessi. **Verso gli esercenti e i gestori che commettono tre violazioni in un arco temporale di 24 mesi, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi da gioco, anche se hanno pagato la relativa sanzione pecuniaria.**

Piano integrato. La Regione si impegna a promuovere **una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema del disturbo da gioco d'azzardo**, nel limite delle risorse annuali stanziare per ciascuna regione dal Fondo per il GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) istituito presso il Ministero della Salute. **La Regione nega il patrocinio ad eventi, manifestazioni, spettacoli che pubblicizzano il gioco d'azzardo e si impegna a stipulare analoghi protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli Enti locali.**


Il marchio "No Slot". All'interno del Piano integrato, la Regione si impegna entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, a diffondere il logo "No Slot", rilasciato dai Comuni a quegli esercenti, ai gestori di circoli privati e luoghi pubblici che scelgono di non installare o disinstallare apparecchi da gioco. L'amministrazione regionale prevede anche l'istituzione di un Albo degli esercizi che aderiscono all'iniziativa. La rinuncia alle macchinette da gioco costituisce requisito essenziale per l'accesso a finanziamenti e agevolazioni.

Formazione per gli esercenti. La Regione prevede interventi di formazione e aggiornamento destinate agli esercenti, obbligatori per proseguire o iniziare le attività. In caso di inosservanza, viene disposta la chiusura degli apparecchi da gioco fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. Si applicano inoltre le sanzioni: fino a 1500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi da gioco, fino a 6.000 per i gestori e il personale operante nelle sale gioco e nelle sale scommesse.

Supporto ai Comuni nelle azioni legali. Vengono previsti inoltre "interventi di supporto amministrativo per i Comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco".

Vietati ai minori i "ticket redemption". Viene vietato ai minori l'utilizzo dei cosiddetti *ticket redemption*, macchine da gioco che restituiscono al giocatore dei punti, sotto forma di ticket, usati per acquistare i premi presenti all'interno delle sale giochi. La violazione viene punita con sanzioni da 2.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato.

Divieto di pubblicità. È vietata ogni attività pubblicitaria relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco, sale scommesse e installazione di apparecchi. La Regione si impegna a promuovere accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale per adottare codici di autoregolamentazione, al fine di negare spazi pubblicitari relativi al gioco. Le sanzioni previste vanno dai 1.000 ai 5.000 euro.



Vigilanza e risorse. I Comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge devono inviare alla Regione gli atti adottati in attuazione della stessa. Il 20% degli introiti delle sanzioni somministrate da ciascun Comune viene versato alla Regione al fine di finanziare le iniziative del Piano integrato. Il restante 80% rimane assegnato dal Comune.

No Slot Day. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la giornata del "No slot day", da celebrarsi ogni anno il 30 aprile.

Il comune di Amantea, fermo restando il rispetto da parte degli uffici della normativa nazionale e regionale in merito, sta predisponendo apposito regolamento da far licenziare attraverso l'apposita commissione consiliare ed approvare dalla massima Assise entro i previsti 90 giorni della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018, in modo da disciplinare la materia secondo le direttive e gli indirizzi in essi contenuti, e arricchendo la programmazione con norme regolamentari specifiche per il nostro territorio e la nostra comunità. Lo scopo principale del suddetto strumento sarà quello di contrastare la ludopatia, con le armi a disposizione dell'ente, che essenzialmente sono due: 1) la fissazione di orari massimi di apertura e 2) la fissazione di distanza dai cosiddetti luoghi sensibili: scuole, chiese, centri sportivi, centri di aggregazione, ospedali, case di cura, al fine di fronteggiare maggiormente giovani, anziani, malati, che a causa della propria situazione possono accusare maggiori rischi di dipendenza.

Il Comando Vigili urbani in coordinamento con l'ufficio commercio ha il controllo della casistica, finalizzato al rispetto della legislazione nazionale ed al censimento dettagliato delle attrezzature per il gioco d'azzardo presenti negli esercizi commerciali ed esercizi pubblici. Il suddetto censimento è dinamico, in sinergia con le forze dell'ordine, proprio al fine di contrastare il gioco illecito e non autorizzato. Si rimarca che il ridotto organico dell'ente e soprattutto dei vigili urbani, molti dei quali part-time, non permettono un controllo certosino e costante dei locali adibiti anche a tale attività.

Alla luce di quanto sopra e soprattutto in linea con la legislazione regionale saranno previste campagne pubbliche, subito dopo l'approvazione del regolamento comunale de quo, in coordinamento con l'ASP, in grado di sensibilizzare anche i titolari dei locali di esercizi pubblici e commerciali, con la finalità di far capire loro i drammatici effetti non solo economici nei confronti soprattutto dei soggetti più vulnerabili della società, i quali rischiano una vera e propria dipendenza patologica, con gravissimi disagi e danni per la persona e ulteriori gravissime ripercussioni sull'equilibrio della famiglia, del mondo lavorativo ed anche dal lato finanziario, divenendo prede il più delle volte di usurai e quindi della criminalità organizzata.


Nel suddetto regolamento sarà previsto un osservatorio comunale, di cui faranno parte anche le categorie più rappresentative della comunità oltre che le Istituzioni presenti sul territorio tra cui la scuola di ogni ordine e grado. Proprio con i dirigenti scolastici verrà siglato, in linea già con quanto statuito con l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un <accordo di intenti> rientrante in un progetto di legalità, al fine di promuovere attività informative e formative sia degli studenti che al personale della scuola relativo al fenomeno in questione.

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
(Francesca Policicchio)



IL SINDACO

(Dott. Mario PIZZINO)



Ben tre recenti sentenze di altrettanti Tar distinti (Lombardia, Toscana e Veneto) intervengono con nettezza a chiarire la non sempre piana disciplina applicabile alle sale giochi e agli apparecchi di intrattenimento con vincite in danaro (Slot, Vlt, eccetera) di cui agli articoli 86, 88 e 110 del Tulp (testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza), oggetto di una normativa nazionale (il decreto Balduzzi n. 158/2012 convertito dalla legge 189/2012) con la finalità di contrastare la ludopatia. Infatti negli ultimi tempi si è fatta aspra la battaglia che vede impegnati sempre più Comuni contro la diffusione di sale giochi e a favore invece della prevenzione del gioco compulsivo legato alle ludopatie.

Le armi a disposizione dei Comuni sono essenzialmente due: la fissazione di orari massimi di apertura e la fissazione di distanze dai così detti "luoghi sensibili", scuole, chiese, centri sportivi, centri di aggregazione, ospedali, case di cura, al fine di proteggere maggiormente giovani, anziani, malati, che a causa della propria situazione possono accusare maggiori rischi di dipendenza.

La liberalizzazione del Dl Monti

In particolare, il potere dei Sindaci di stabilire con lo strumento dell'ordinanza di cui all'articolo 50, comma 7 del Tuel (Dlgs 267/2000) orari minimi e massimi per l'attività, prima generalmente ammesso, è entrato in crisi da quando l'articolo 31 del Dl 201/2011 (Decreto Monti) ha di fatto esautorato i Comuni dalla possibilità di continuare a stabilire orari specifici per le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande ed in genere per le attività produttive. Mandando così in soffitta le vecchie ordinanze sindacali ritenute lesive dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa imprenditoriale degli operatori economici.

Fatto sta, però, che lo stesso articolo 31 del Dl 201/2011 prevede un limite a tale liberalizzazione, stabilendo che essa cede il passo di fronte ad accertate motivazioni - fra le altre - di tutela della salute, evidentemente lesa dalla ludopatia che costituisce una forma di dipendenza psicologica fino a diventare vera e propria malattia.

La pronuncia della Consulta

Sicché è dovuta intervenire la Corte costituzionale con la sentenza n. 220/14 per chiarire che «l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un'interpretazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione. In particolare, è stato riconosciuto che - in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 - il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale».

Le recenti pronunce dei Tar Lombardia, Toscana e Veneto

Porte di ciò il Comune di Milano che, con ordinanza sindacale aveva limitato il funzionamento delle sale giochi ex articolo 86 del Tulp e di utilizzo in genere degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in danaro ex articolo 110 del Tulp dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00, ha avuto ragione dal Tar di competenza che, con sentenza n. 1568 dello scorso 8 luglio, ha respinto il ricorso di alcuni operatori che evidenziavano l'illegittimità dell'atto.

Scrivono i giudici milanesi: «le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza", che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l'ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale. Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell'ente locale, non solo in base alla generale previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL».

Sentenza gemella a quella del Tar meneghino, quella resa in forma semplificata dal Tar Veneto n. 811 del 16 luglio che ha dato ragione al Comune di Schio che, nel contingentamento orario di sale giochi e slot in genere, aveva recepito «un'indagine sulla realtà sociale del territorio svolta dall'Ulss da cui emerge il costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia, che coinvolgono non solo la singola persona, ma anche tutta la famiglia, con evidenti e inevitabili ripercussioni sulla comunità locale, dei cui bisogni, assume il Comune, il Sindaco deve farsi carico,evidenziando che quanto più sono numerose le opportunità di gioco e il tempo a disposizione della popolazione, maggiore è il numero dei dipendenti».

Infine, merita una segnalazione anche la sentenza n. 936 del 16 giugno del Tar Toscano che interessa l'altra arma a disposizione dei Comuni contro le slot e le vlt, cioè il rispetto della distanza minima imposta da leggi regionali rispetto a luoghi sensibili. Tale distanza (variabile da Regione a Regione da 500 a 300 metri in media) non vale solo per le sale giochi di competenza comunale ex articolo 86 del Tulpis ma anche per quelle che autorizza la Questura ex articolo 88 del Tulpis (cioè le sale giochi dedicate alle videolotterie) e, ancora, per bar, rivendite di generi di monopoli che, in aggiunta alla loro prevalente attività, inseriscono tali apparecchi.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carmela CHIELLINO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Caterina CICCIA

- la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 09 AGO, 2018 con n° 565 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo Pretorio
F.to Vicente Mauriziano

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09 AGO, 2018 al 24 AGO, 2018 come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE